

REGIONE
TOSCANA



Piano di indirizzo territoriale

con valenza di

Piano Paesaggistico

ai sensi dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Disciplina del Piano

Testo coordinato della disciplina del piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n.72, come modificato con l'integrazione paesaggistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58.

In carattere corsivo il testo di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n.72, non modificato

Sommar

TITOLO 1 – IL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO	4
Capo I - Finalità, contenuti, natura e articolazione della disciplina	4
Articolo 1 - Finalità e contenuti del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico.....	4
Articolo 2 - Valenza del Piano e natura della disciplina	4
Articolo 3 - Articolazione della disciplina del Piano	5
Articolo 4 - Elaborati del Piano.....	6
TITOLO 2 - STATUTO DEL TERRITORIO TOSCANO	10
Capo I - Definizioni	10
Articolo 5 - Il patrimonio territoriale toscano e le sue invarianti.....	10
Capo II - Disciplina dell'invariante strutturale “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”	10
Articolo 6 - Definizione e obiettivi generali.....	10
Articolo 7 - Obiettivi specifici e disposizioni normative	11
Capo III - Disciplina dell'invariante strutturale “I caratteri ecosistemici del paesaggio”	12
Articolo 8 - Definizione e obiettivi generali.....	12
Articolo 9 - Obiettivi specifici e disposizioni normative	12
Capo IV - Disciplina dell'invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali”	13
Articolo 10 - Definizione e obiettivi generali.....	13
Articolo 11 - Obiettivi specifici e disposizioni normative	13
Capo V - Disciplina per l'invariante strutturale “I caratteri morfotopologici dei paesaggi rurali”	15
Articolo 12 - Definizione e obiettivi generali.....	15
Articolo 13 - Obiettivi specifici e disposizioni normative	16
Articolo 14 - Disposizioni normative generali relative alle invarianti	16
Capo VI - Disciplina degli ambiti di paesaggio	16
Articolo 15 - Ambiti di paesaggio e relativa disciplina.....	16
Capo VII - Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti	18
Articolo 16 - Oggetto della disciplina dei beni paesaggistici	18
Articolo 17 - Disciplina degli ulteriori contesti.....	18
Capo VIII Disciplina del sistema idrografico	20
Articolo 18 - Sistema idrografico della Toscana	20
Capo IX - Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive	22
Articolo 19 - Norme generali.....	22
Articolo 20 - Norme per i Bacini estrattivi delle Alpi Apuane.....	22
Capo X - Disposizioni generali	23
Articolo 21 - Efficacia del Piano rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio vigenti	23
Articolo 22 - Efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle aree sottoposti a tutela paesaggistica	24
Articolo 23 - Conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio al Piano	24
Articolo 24 - Verifica degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio	24
Articolo 25 - Verifica dei piani attuativi	25
Articolo 26 - Individuazione delle aree di cui all'art.143, comma 4, lettere a) e b) del Codice.....	25
TITOLO 3 – LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO TERRITORIALE	25

Capo I - Disposizioni generali	25
Articolo 27 - La strategia dello sviluppo territoriale.....	25
Articolo 28 - L'accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità dell'offerta di residenza urbana.	26
Articolo 29 - L'accoglienza organizzata e di qualità per l'alta formazione e la ricerca.....	27
Articolo 30 - La mobilità intra e interregionale.....	27
Articolo 31 - La presenza industriale in Toscana.....	29
Articolo 32 - La pianificazione territoriale in materia di commercio.....	31
Articolo 33 - Pianificazione territoriale in materia di grandi strutture di vendita.	31
Articolo 34 - Le infrastrutture di interesse unitario regionale. Definizione tematica.....	32
Articolo 35 - Le infrastrutture di interesse unitario regionale	32
Articolo 36 - Valutazione e monitoraggio	33
Capo II - Progetti di paesaggio	33
Articolo 37 – Finalità	33
TITOLO 4 – SALVAGUARDIE	34
Capo I Disposizioni	34
Articolo 38 - Misure generali di salvaguardia.....	34

Titolo 1 – Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

CAPO I

Finalità, contenuti, natura e articolazione della disciplina

Articolo 1 – Finalità e contenuti del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

1. Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, da ora in poi definito PIT, persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione dell'impegno di suolo, la conservazione e il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale e ambientale del territorio dai quali dipende il valore del paesaggio toscano.
2. In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nella Convenzione Europea del Paesaggio ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., di seguito denominato Codice e nella legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il PIT si qualifica come strumento di pianificazione territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici.
3. Il PIT, quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori paesaggistici, unitamente al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio territoriale della Regione, persegue la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali.
4. Il PIT, in quanto strumento territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, disciplina sotto questo profilo l'intero territorio regionale e contempla tutti i paesaggi della Toscana.
5. Il PIT, in adempimento delle norme della l.r. 1/2005 e in applicazione del Codice, contiene:
 - a) l'interpretazione della struttura del territorio della quale vengono riconosciuti i valori e le criticità degli elementi fisici, idrogeologici, ecologici, culturali, insediativi, infrastrutturali che connotano il paesaggio regionale;
 - b) la definizione di regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti, della suddetta struttura territoriale;
 - c) la definizione di regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici;
 - d) la definizione degli indirizzi strategici per lo sviluppo socio-economico del territorio.
6. Il PIT attribuisce al sistema di conoscenze del territorio valore fondante, qualificandolo quale necessaria componente del piano stesso, presupposto per la coerente attuazione del Piano e per la valutazione nei connessi processi decisionali.

Articolo 2 – Valenza del Piano e natura della disciplina

1. La presente disciplina dà applicazione al Codice per l'attribuzione al presente Piano della valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi degli articoli 135 e 143 del medesimo Codice e costituisce adempimento delle norme della l.r.1/2005 che disciplinano la forma e i contenuti del PIT.
2. Conformemente alla disposizione del Codice, il presente Piano comprende in particolare:
 - a) la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
 - b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla

identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice;

- c) la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il Piano detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
- e) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- f) la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate.

3. Gli aggiornamenti o le integrazioni agli articoli della disciplina di Piano che costituiscono integrazione paesaggistica del PIT sono effettuati secondo quanto stabilito dal Codice per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico.

4. Per gli aggiornamenti o le integrazioni agli articoli della disciplina di Piano diverse da quelle di cui al precedente comma 1, si applicano le sole procedure previste dalla legge di governo del territorio.

5. Le integrazioni e gli aggiornamenti di cui al comma 4, aventi ad oggetto riferimenti di natura documentale e descrittiva, non costituiscono variante al presente Piano.

Articolo 3 – Articolazione della disciplina del Piano

1. La disciplina del PIT è formata dalle disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio articolate come indicato al comma 2, costituenti integrazione paesaggistica del PIT, e dalle disposizioni riguardanti la Strategia dello sviluppo territoriale articolate come indicato al comma 4.

2. La disciplina relativa allo Statuto del territorio è articolata in:

a) disciplina relativa alle invarianti strutturali, il cui contenuto consiste nel riconoscimento dei caratteri di ciascuna invariante e nella formulazione di obiettivi di qualità per ogni morfotipo, come identificati nel documento "Abachi delle invarianti" e nelle relative regole di conservazione, tutela e trasformazione di cui al titolo 2;

b) disciplina a livello di ambito contenuta nelle "Schede degli ambiti di paesaggio" costituita da "obiettivi di qualità con valore di indirizzo e direttive";

c) disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B e relativi Allegati, recante, oltre gli obiettivi e le direttive:

1. le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli immobili e dalle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice come formulate nelle relative Schede di cui all'Elaborato 3B e comprensive delle cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice;

2. le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice, comprensive delle cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice;

d) disciplina degli ulteriori contesti;

e) disciplina del sistema idrografico;

f) disposizioni relative alla conformazione e all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica al PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

3. Ove si verifichi la concorrenza di più prescrizioni dello Statuto del presente piano, anche con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, prevale la disposizione più restrittiva. Prevale la norma più restrittiva anche nel caso di concorrenza di norme di natura diversa dalle prescrizioni.

4. La disciplina relativa alla Strategia dello sviluppo territoriale è articolata in:

a) disciplina di cui al Titolo 3 costituita da:

- disposizioni relative alla pianificazione territoriale in materia di offerta di residenza urbana, formazione e ricerca, infrastrutture di trasporto e mobilità, commercio e grandi strutture di vendita e sulla presenza industriale in Toscana di cui al Capo I;

b) misure generali di salvaguardia di cui al Titolo 4, Capo I.

5. Integrano la disciplina di cui al comma 4:

a) l'elaborato «La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013» di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007, che definisce le connessioni tra le strategie dello sviluppo territoriale della Regione ed il Quadro strategico nazionale ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 1/2005;

b) gli indirizzi e le prescrizioni per la pianificazione delle infrastrutture dei porti e degli aeroporti toscani, «*Master plan* dei porti toscani» e «*Master plan* del sistema aeroportuale toscano» di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007, che recano l'insieme delle prescrizioni per il coordinamento delle politiche dei settori portuale ed aeroportuale della Regione in funzione dello sviluppo territoriale ai sensi della lettera b) e della lettera c bis) del comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 1/2005;

6. La formazione e la revisione degli strumenti della pianificazione territoriale si avvalgono delle sinergie e delle complementarietà tra le diverse amministrazioni competenti e delle risorse comuni al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e sociale delle politiche pubbliche miranti al miglioramento delle condizioni di qualità dello sviluppo e di attrattività del sistema economico toscano che ne sostengono la competitività, secondo quanto disposto anche al Capo X.

Articolo 4 – Elaborati del Piano

1. Costituiscono integrazione paesaggistica al PIT i seguenti elaborati:

- Relazione generale del Piano Paesaggistico
- Documento del Piano
- Disciplina del Piano

Elaborati di livello regionale:

- Abachi delle invariants
 - Invariante I: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
 - Invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi
 - Invariante III: il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali
 - Invariante IV: i caratteri morfotopologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali
- I paesaggi rurali storici della Toscana
- Iconografia della Toscana: viaggio per immagini
- Visibilità e caratteri percettivi

Elaborati di livello d'ambito:

- Cartografia identificativa degli Ambiti di paesaggio
- Schede riferite a ciascun Ambito di paesaggio:
 - Ambito 1. Lunigiana
 - Ambito 2. Versilia e costa apuana
 - Ambito 3. Garfagnana e Val di Lima
 - Ambito 4. Lucchesia
 - Ambito 5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore

- Ambito 6. Firenze-Prato-Pistoia
- Ambito 7. Mugello
- Ambito 8. Piana Livorno-Pisa-Pontedera
- Ambito 9. Val d'Elsa
- Ambito 10. Chianti
- Ambito 11. Val d'Arno superiore
- Ambito 12. Casentino e Val Tiberina
- Ambito 13. Val di Cecina
- Ambito 14. Colline di Siena
- Ambito 15. Piana di Arezzo e Val di Chiana
- Ambito 16. Colline Metallifere
- Ambito 17. Val d'Orcia e Val d'Asso
- Ambito 18. Maremma grossetana
- Ambito 19. Amiata
- Ambito 20. Bassa Maremma e ripiani tufacei

Elaborati cartografici:

- Carta topografica 1:50.000 (71 tavolette)
- Carta dei caratteri del paesaggio 1:50.000 (24 tavolette)

Invariante I: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici:

- Carta dei SISTEMI MORFOGENETICI 1:250.000 (file unico)
- Carta dei SISTEMI MORFOGENETICI 1:50.000 (71 tavolette)

Invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi:

- Carta della RETE ECOLOGICA 1:250.000 (file unico)
- Carta della RETE ECOLOGICA 1:50.000 (71 tavolette)

Invariante III: il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali:

- Carta del SISTEMA INSEDIATIVO STORICO E CONTEMPORANEO 1:250.000 (file unico)
- Carta dei MORFOTIPI INSEDIATIVI 1:250.000 (file unico)
- Carta delle FIGURE COMPONENTI I MORFOTIPI INSEDIATIVI 1:250.000 (file unico)
- Carta del TERRITORIO URBANIZZATO 1:50.000 (file unico)

Invariante IV: i caratteri morfotopologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali:

- Carta dei MORFOTIPI RURALI 1:250.000 (file unico)

Visibilità e caratteri percettivi

- Carta della intervisibilità teorica assoluta 1:250.000 (file unico)
- Carta della intervisibilità ponderata delle reti della fruizione paesaggistica 1:250.000 (file unico)

Beni paesaggistici:

- 1B - Elenco dei vincoli relativi a immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice
- 2B - Elenco degli immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice risulta avviato, ma non concluso, il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
- 3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT
 - Sezione 1 – Identificazione del vincolo
 - Sezione 2 – Analitico descrittiva del provvedimento di vincolo
 - Sezione 3 – Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000

- Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso
- 4B - Elenco dei vincoli da sottoporre all'esame della Commissione regionale di cui all'art.137 del Codice e della LR 26/2012 per definirne la corretta delimitazione e rappresentazione cartografica e risolvere incertezze derivanti da formulazioni non univocamente interpretabili contenute nel decreto istitutivo
- 5B - Elenco dei vincoli paesaggistici ai sensi della L 778/1922 e relative Schede Identificative
- 6B - Modello di Scheda di rilevamento delle aree gravemente compromesse o degradate di cui alla lettera b), dell'art.143, c. 4 del Codice
- 7B - Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice
- 8B - Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice

Allegati all'Elaborato 8B con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice:

- Allegato A - Cartografia ricognitiva su CTR in scala 1:10.000 delle aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice:
 - Elaborato A1 > shapefile 1:10.000 dei Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. (art.142. c.1, lett. a, Codice)
 - Elaborato A2 > shapefile 1:10.000 dei Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. b, Codice)
 - Elaborato A3 > shapefile 1:10.000 dei I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)
 - Elaborato A4 > shapefile 1:10.000 delle montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142. c.1, lett. d, Codice)
 - Elaborato A5 > shapefile 1:10.000 dei circhi glaciali (art.142. c.1, lett. e, Codice)
 - Elaborato A6 > shapefile 1:10.000 dei parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)
 - Elaborato A7 > shapefile 1:10.000 dei territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)
 - Elaborato A8 > shapefile 1:10.000 delle zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (art.142. c.1, lett. i, Codice)
 - Elaborato A9 > shapefile 1:10.000 delle zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m, Codice)
- Allegato B - Abaco esemplificativo per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai territori costieri
- Allegato C - N. 11 Schede dei sistemi costieri e cartografie in scala 1:50.000 relative al "Sistema costiero e aree protette" e al "Sistema costiero e vincoli di cui all'art. 136 del Codice"
- Allegato D - Abaco grafico-tipologico per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai corpi idrici
- Allegato E - Elenco dei corsi d'acqua secondo la ricognizione degli Elenchi delle acque pubbliche di cui ai regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali
- Allegato F - Elenco dei Parchi e Riserve risultato dal VI aggiornamento ufficiale nazionale e dal XII aggiornamento regionale delle Aree Naturali Protette
- Allegato G - Elenco certificato dei Comuni in cui è accertata la presenza di usi civici con l'indicazione dei soggetti gestori
- Allegato H - N. 110 Schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice

- Allegato I - Elenco dei N. 168 beni archeologici vincolati ai sensi della Parte seconda del Codice che presentano valenza paesaggistica e come tali individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m) del Codice
- Allegato L - Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti tramite CTR

Ulteriori allegati al Piano:

- Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
- Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
- Allegato 2 – Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea
- Allegato 3 - Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale:
 - Tav. 1 Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale: schema strategico
 - Tav. 2 Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale: progetto pilota
 - Tav. 3 Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale: i progetti pilota
 - Tav. 4 Progetto di fruizione lenta del paesaggio della Val di Cecina: in viaggio lungo la ferrovia
 - Tav. 5 Progetto di fruizione lenta del paesaggio della Val di Cecina: schema strategico
 - Tav. 6 Progetto di fruizione lenta del paesaggio della Val di Cecina: gli itinerari
- Allegato 4- Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive
- Allegato 5- Schede dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane (ventuno schede e quadro di unione);

2. Il PIT si compone inoltre dei seguenti elaborati:

- *«La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013» di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007*
- *«Master plan dei porti toscani» di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007*
- *«Master plan del sistema aeroportuale toscano» di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007*
- *Il rapporto di valutazione di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007*
- Il Rapporto ambientale
- La Sintesi non tecnica

Titolo 2 – Statuto del territorio toscano

CAPO I

Definizioni

Articolo 5 - Il patrimonio territoriale toscano e le sue invarianti.

1. Lo statuto del PIT riconosce come valore da assoggettare a disciplina di tutela e valorizzazione il patrimonio territoriale della Toscana, inteso come l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future.

2. Il patrimonio territoriale è bene comune e come tale ne devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza. I principali elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono:

- a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
- b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
- c) la struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici;
- d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale;

3. Le invarianti strutturali definiscono le regole generative, di manutenzione e di trasformazione che assicurano la permanenza del patrimonio territoriale di cui al comma 2. Dette invarianti sono identificate secondo la seguente formulazione sintetica:

Invariante I - "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici", definita dall'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio;

Invariante II - "I caratteri ecosistemici del paesaggio", definita dall'insieme degli elementi di valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici;

Invariante III - "Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali", definita dall'insieme delle città ed insediamenti minori, dei sistemi infrastrutturali, produttivi e tecnologici presenti sul territorio;.

Invariante IV - "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali", definita dall'insieme degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali.

4. Le quattro invarianti strutturali sono descritte nel documento "Abachi delle invarianti", attraverso l'individuazione dei caratteri, dei valori, delle criticità e degli obiettivi di qualità relativi ad ogni morfotipo in cui esse risultano articolate, e sono contestualizzate nelle schede d'ambito.

CAPO II

Disciplina dell'invariante strutturale

"I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici"

Articolo 6 - Definizione e obiettivi generali

1. I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell'evoluzione storica dei paesaggi della Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è all'origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali. Gli elementi che strutturano l'invariante e le

relazioni con i paesaggi antropici sono: il sistema delle acque superficiali e profonde, le strutture geologiche, litologiche e pedologiche, la dinamica geomorfologica, i caratteri morfologici del suolo.

2. L'obiettivo generale concernente l'invariante strutturale di cui al presente Capo è l'equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici, da perseguirsi mediante:

- a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando ulteriori alterazioni dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture;
- b) il contenimento dell'erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo usi del suolo appropriati e tecniche colturali che non accentuino l'erosione, e promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate;
- c) la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime;
- d) la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modificano la forma fisica e la funzionalità strutturale;
- e) la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli interventi di ripristino, escludendo, laddove necessario, l'apertura di nuove attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti.

Articolo 7 - Obiettivi specifici e disposizioni normative

1. L'insieme degli obiettivi generali di cui all'art. 6, comma 2 e degli obiettivi specifici richiamati al successivo comma 2 e declinati quali obiettivi di qualità nell'abaco regionale concernente l'invariante strutturale di cui al presente Capo, insieme agli indirizzi per le politiche e alle discipline d'uso contenute nelle schede d'ambito, costituiscono riferimento, secondo quanto specificato all'articolo 14, per la formazione degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio, nonché dei piani e dei programmi che producono effetti localizzativi.

2. Gli obiettivi specifici sono riferiti a ciascuno dei seguenti sistemi morfogenetici:

- a) costa (a dune e cordoni; depressioni retrodunali; alta)
- b) fondovalle
- c) bacini di esondazione
- d) depressioni umide
- e) pianura (bonificata per diversione e colmate; pensile; alta)
- f) margine inferiore
- g) margine
- h) collina dei bacini neo-quadernari (litologie alternate; argille dominanti; sabbie dominanti; con livelli resistenti)
- i) collina calcarea
- j) collina a versanti (ripidi sulle Unità Liguri; dolci sulle Unità Liguri; ripidi sulle Unità Toscane; dolci sulle Unità Toscane)
- k) collina su terreni neogenici (deformati; sollevati)
- l) collina su terreni silicei del basamento
- m) montagna (silicoclastica; calcarea; su Unità da argillitiche a calcareo-marnose; antica su terreni silicei del basamento; ringiovanita su terreni silicei del basamento; ignea; dell'Appennino esterno)
- n) dorsale (silicoclastica; carbonatica; vulcanica).

CAPO III

Disciplina dell'invariante strutturale

“I caratteri ecosistemici del paesaggio”

Articolo 8 - Definizione e obiettivi generali

1. I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecosistema, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici.

2. L'obiettivo generale concernente l'invariante di cui al presente Capo è l'elevamento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l'efficienza della rete ecologica, un'alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni, l'equilibrio delle relazioni fra componenti naturali, seminaturali e antropiche dell'ecosistema.

Tale obiettivo viene perseguito mediante:

- a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori costieri;
- b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici ecoforestali e degli ambienti fluviali;
- c) il mantenimento dei paesaggi agropastorali tradizionali;
- d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario;
- e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale.

Articolo 9 - Obiettivi specifici e disposizioni normative

1. L'insieme degli obiettivi generali di cui all'art. 8, comma 2 e degli obiettivi specifici richiamati ai successivi commi 2 e 3 e declinati quali obiettivi di qualità nell'abaco regionale concernente l'invariante strutturale di cui al presente Capo, insieme agli indirizzi per le politiche e alle discipline d'uso contenute nelle schede d'ambito, costituiscono riferimento, secondo quanto specificato all'articolo 14, per la formazione degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio, nonché dei piani e dei programmi che producono effetti localizzativi.

2. Gli obiettivi specifici sono riferiti a ciascuno dei seguenti ecosistemi:

- a) ecosistemi forestali (nodo forestale primario; nodo forestale secondario; nuclei di connessione e elementi isolati; corridoi riparali; matrice forestale a elevata connettività; matrice forestale a bassa connettività);
- b) ecosistemi agro-pastorali (nodo degli ecosistemi agropastorali; matrice agroecosistemica collinare; matrice agroecosistemica di pianura; matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata; agroecosistema frammentato attivo; agroecosistema in abbandono con ricolonizzazione arborea-arbustiva; agroecosistema intensivo);
- c) ecosistemi palustri e fluviali (zone umide; ecosistemi fluviali; corridoi ecologici fluviali da riqualificare);
- d) ecosistemi costieri (coste sabbiose con e senza ecosistemi dunali; coste rocciose; corridoi ecologici costieri da riqualificare);
- e) ecosistemi rupestri e calanchivi;
- f) ecosistemi arbustivi e delle macchie.

3. Sono altresì oggetto di specifici obiettivi di qualità gli ulteriori elementi della rete ecologica che costituiscono fattori di criticità da superare: aree ad elevata urbanizzazione con funzione di barriera; barriere infrastrutturali principali da mitigare; aree critiche per la funzionalità della rete.

CAPO IV
Disciplina dell'invariante strutturale
“Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali”

Articolo 10 - Definizione e obiettivi generali

1. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani costituisce la struttura dominante del paesaggio toscano, risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città la cui differenziazione morfotopologica risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali. Questa struttura, invariante nel lungo periodo, è stata solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli insediativi centro-periferici. L'elevata qualità funzionale e artistico-culturale dei diversi sistemi insediativi e dei manufatti che li costituiscono, nonché la complessità delle relazioni interne ed esterne a ciascuno, rappresentano pertanto una componente essenziale della qualità del paesaggio toscano, da salvaguardare e valorizzare rispetto a possibili ulteriori compromissioni.

2. L'obiettivo generale concernente l'invariante di cui al presente Capo è la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre. Tale obiettivo viene perseguito mediante:

- a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché delle reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e sviluppando una complessità di funzioni urbane di rango elevato;
- b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità;
- c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini dell'urbanizzato, e la promozione dell'agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per migliorare gli standard urbani;
- d) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali;
- e) il riequilibrio e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo;
- f) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei sistemi territoriali policentrici;
- g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l'accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi;
- h) l'incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali storici.

Articolo 11 - Obiettivi specifici e disposizioni normative

1. L'insieme degli obiettivi generali di cui all'art. 10, comma 2 e degli obiettivi specifici richiamati ai successivi commi 2 e 3 e declinati quali obiettivi di qualità nell'abaco regionale concernente l'invariante strutturale di cui al presente Capo, nonché gli obiettivi di cui al comma 4, insieme agli indirizzi per le politiche e alle discipline d'uso contenute nelle schede d'ambito, costituiscono riferimento, secondo quanto specificato all'articolo 14, per la formazione degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio, nonché dei piani e dei programmi che producono effetti localizzativi;

2. Gli obiettivi specifici sono riferiti a ciascuno dei seguenti morfotipi insediativi:

- a) morfotipo insediativo urbano policentrico delle grandi pianure alluvionali;
- b) morfotipo insediativo lineare a dominanza infrastrutturale multimodale;

- c) morfotipo insediativo a pettine dei pendoli costieri sull'Aurelia;
- d) morfotipo insediativo a pettine delle penetranti vallive sull'Aurelia;
- e) morfotipo insediativo policentrico a maglia del paesaggio storico collinare;
- f) morfotipo insediativo a spina delle valli appenniniche;
- g) morfotipo insediativo a pettine delle penetranti di valico delle alti valli appenniniche;
- h) morfotipo dei centri a corona del cono vulcanico;
- i) morfotipi insulari.

3. Sono altresì oggetto di specifici obiettivi di qualità i morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee, articolati come segue:

- a) tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista (tessuto a isolati chiusi o semichiusi; tessuto a isolati aperti o lotti residenziali isolati; tessuto a isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali; tessuto a isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata; tessuto pavillonnaire; tessuto a tipologie miste; tessuto sfrangiato di margine);
- b) tessuti urbani o extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista (tessuto lineare; tessuto reticolare diffuso);
- c) tessuti extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista (campagna abitata; campagna urbanizzata; piccoli agglomerati isolati extraurbani);
- d) tessuti della città produttiva e specialistica (tessuto a proliferazione produttiva lineare; tessuto a piattaforme produttive-commerciali-direzionali; insule specializzate; tessuto a piattaforme residenziali e turistico-ricettive).

4. Gli strumenti della pianificazione e gli atti del governo del territorio precisano l'identificazione anche cartografica dei centri e dei nuclei storici e ne disciplinano le trasformazioni al fine di:

- a) tutelare e valorizzare l'identità materiale e la multifunzionalità dei centri, nuclei, aggregati storici;
- b) assicurare, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la permanenza dei valori storico-testimoniali e dei caratteri architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di pievi, borghi e fortificazioni, sistemi di ville-fattoria, e la persistenza delle relazioni tra questi e le loro pertinenze;
- c) individuare e tutelare l'intorno territoriale che integra il valore percettivo e di testimonianza storica e culturale degli insediamenti e degli edifici di cui alle precedenti lettere a) e b) tutelando le destinazione agricola e la maglia agraria delle aree ivi comprese;
- d) disporre che la progettazione degli assetti urbani degli insediamenti di cui alla lettera a) risulti coerente con le regole insediative storiche e che sia specificatamente controllata la qualità progettuale delle addizioni insediative riguardo alla coerenza con la conformazione orografica del territorio ed alla dimensione d'intervento in rapporto alla consistenza dell'insediamento esistente;
- e) tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche per la fruizione storico-culturale del territorio, conservando l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo;
- f) tutelare l'intervisibilità tra i diversi insiemi di valore storico-testimoniale nonché le visuali panoramiche che li riguardano;
- g) garantire che le eventuali installazioni tecnologiche, ivi compresi gli impianti per la produzione di energie rinnovabili, non alterino la godibilità della percezione visiva degli insiemi di valore storico-testimoniale ivi compresi il loro intorno territoriale;
- h) garantire che i carichi indotti dai flussi turistici e le trasformazioni dirette e indirette ad essi conseguenti non mettano a rischio la permanenza degli abitanti e la fruibilità culturale della città come centro civile delle aree urbanizzate ad essa afferenti.

CAPO V
Disciplina per l'invariante strutturale
“I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”

Articolo 12 - Definizione e obiettivi generali

1. I caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, pur nella forte differenziazione che li caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell'alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio.

2. L'obiettivo generale concernente l'invariante di cui al presente Capo è la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, che comprendono elevate valenze estetico-percettive, rappresentano importanti testimonianze storico-culturali, svolgono insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli agroforestali, sono sede di produzioni agro-alimentari di qualità e talvolta di eccellenza, costituiscono una rete di spazi aperti potenzialmente fruibile dalla collettività, oltre a rappresentare per il futuro una forte potenzialità di sviluppo economico.

Tale obiettivo viene perseguito mediante:

- a) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo (leggibile alla scala urbana, a quella dell'insediamento accentrato di origine rurale, delle ville-fattoria, dell'edilizia specialistica storica, dell'edilizia rurale sparsa) attraverso la preservazione dell'integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi e del loro intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale;
- b) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della viabilità podereale, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di piano) per le funzioni di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed ecologica, e di presidio idrogeologico che essa svolge;
- c) la realizzazione, negli interventi di riorganizzazione agricola, di una maglia dei coltivi anche più ampia di quella tradizionale e compatibile con la meccanizzazione agricola, purché ben strutturata sul piano morfologico e percettivo, ed efficientemente equipaggiata dal punto di vista ecologico e del contenimento dei fenomeni erosivi;
- d) la preservazione dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali, attraverso: la tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto (discendente da modalità di antropizzazione storicamente differenziate); la salvaguardia delle sue eccellenze storico-architettoniche e dei loro intorni paesistici; il mantenimento del rapporto di coerenza tra geomorfologia dei suoli e tipo di coltura o copertura forestale prevalente; l'incentivo alla conservazione delle colture d'impronta tradizionale ove esse costituiscono anche nodi degli agroecosistemi e svolgono insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; il mantenimento in efficienza dei sistemi di regimazione e scolo delle acque di piano e di colle;
- e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e razionalizzando le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l'impatto visivo delle reti aeree e dei sostegni a terra e contenere l'illuminazione nelle aree extraurbane per non compromettere la naturale percezione del paesaggio notturno;
- f) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali e il contrasto di ulteriori consumi di suolo nei territori periurbani; la creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale con particolare riferimento al rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano; la messa a sistema degli spazi aperti attraverso la ricostituzione della continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico.

Articolo 13 - Obiettivi specifici e disposizioni normative

1. L'insieme degli obiettivi generali di cui all'art. 12, comma 2 e degli obiettivi specifici richiamati al successivo comma 2 e declinati quali obiettivi di qualità nell'abaco regionale concernente l'invariante strutturale di cui al presente Capo, insieme agli indirizzi per le politiche e alle discipline d'uso contenute nelle schede d'ambito, costituiscono riferimento, secondo quanto specificato all'articolo 14, per la formazione degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio, nonché dei piani e dei programmi che producono effetti localizzativi;
2. Gli obiettivi specifici sono riferiti a ciascuno dei seguenti morfotipi:
 - a) morfotipi delle culture erbacee (praterie e pascoli di alta montagna e di crinale; praterie e pascoli di media montagna; seminativi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali; seminativi semplificati in aree a bassa pressione insediativa; seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale; seminativi semplificati di pianura o fondovalle; seminativi a maglia fitta di pianura o fondovalle; seminativi delle aree di bonifica; campi chiusi a seminativo e a prato di collina e di montagna; campi chiusi a seminativo e a prato di pianura e delle prime pendici collinari);
 - b) morfotipi specializzati delle colture arboree (morfotipo della viticoltura; morfotipo dell'olivicoltura);
 - c) morfotipi complessi delle associazioni colturali (associazione tra seminativi e monoculture arboree; seminativi arborati; associazione tra seminativo e vigneto; seminativo e oliveto prevalenti in collina; seminativo, oliveto e vigneto specializzato di pianura e delle prime pendici collinari; mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti; mosaico colturale boscato; mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari; mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di montagna);
 - d) morfotipi frammentati della diffusione insediativa (morfotipo dell'ortoflorovivaismo; morfotipo delle aree agricole intercluse).

Articolo 14 - Disposizioni normative generali relative alle invariati

1. Nell'elaborazione e nell'applicazione degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio, nonché dei piani e programmi che producono effetti localizzativi, la Regione e gli enti territoriali competenti perseguono l'insieme degli obiettivi generali di cui agli articoli 6, 8, 10, 12 e gli obiettivi specifici richiamati agli articoli 7, 9, 11, 13.
2. La Regione e gli enti territoriali competenti, nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si avvalgono del quadro conoscitivo e interpretativo contenuto nei diversi elaborati di piano.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e gli enti territoriali competenti applicano le direttive e le prescrizioni presenti nella presente disciplina nonché nelle schede d'ambito.
4. Gli indirizzi per le politiche contenuti nelle schede d'ambito costituiscono riferimento per l'elaborazione delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione.

CAPO VI
Disciplina degli ambiti di paesaggio

Articolo 15 - Ambiti di paesaggio e relativa disciplina

1. Il Piano riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale derivanti dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, e ne identifica i relativi Ambiti, in riferimento ai quali definisce specifici obiettivi di qualità e normative d'uso.
2. Gli Ambiti di paesaggio individuati dal presente Piano sono:
 1. Lunigiana
 2. Versilia e costa apuana

3. Garfagnana e Val di Lima
4. Lucchesia
5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore
6. Firenze-Prato-Pistoia
7. Mugello
8. Piana Livorno-Pisa-Pontedera
9. Val d'Elsa
10. Chianti
11. Val d'Arno superiore
12. Casentino e Val Tiberina
13. Val di Cecina
14. Colline di Siena
15. Piana di Arezzo e Val di Chiana
16. Colline Metallifere
17. Val d'Orcia e Val d'Asso
18. Maremma grossetana
19. Amiata
20. Bassa Maremma e ripiani tufacei

3. Ad ogni Ambito corrisponde una scheda articolata come segue:

Sezione 1 - Profilo dell'ambito

Sezione 2 – Descrizione interpretativa:

- 2.1 – Strutturazione geologica e geomorfologica
- 2.2 – Processi storici di territorializzazione
- 2.3 – Caratteri del paesaggio
- 2.4 – Iconografia del paesaggio

Sezione 3 - Invarianti strutturali:

- 3.1 – I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
- 3.2 – I caratteri ecosistemici del paesaggio
- 3.3 – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali
- 3.4 – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali

Sezione 4 - Interpretazione di sintesi

- 4.1 – Patrimonio territoriale e paesaggistico
- 4.2 – Criticità

Sezione 5 - Disciplina d'uso

- 5.1 – Obiettivi di qualità e direttive
- 5.2 – Norme figurate
- 5.3 – Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all'art.136 del Codice

4. Gli obiettivi di qualità e le direttive contenute nella Sezione 5.1 - Disciplina d'uso delle Schede d'ambito, sono parte integrante della presente disciplina.

CAPO VII

Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti

Articolo 16 - Oggetto della disciplina dei beni paesaggistici

1. Sono oggetto della disciplina:

- a) gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera a) e b) dell’art. 136 del Codice;
- b) le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142, comma 1, del Codice;
- c) ai sensi dell’art. 157 del Codice, i beni paesaggistici oggetto di notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti ed atti emessi ai sensi della normativa previgente, nonché agli immobili ed alle aree indicati al comma 2 del medesimo articolo.

2. I beni di cui al comma 1 sono disciplinati dall’Elaborato di Piano 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 157 del Codice che fissa gli obiettivi con valore di indirizzo da perseguire, le direttive da attuare e le prescrizioni d’uso da rispettare che costituiscono parte integrante della presente disciplina.

Articolo 17 - Disciplina degli ulteriori contesti

1. Il Piano individua quali ulteriori contesti, ai sensi dell’art. 143, c.1, lett. e) del Codice, i Siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale (WHL) dell’Unesco.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore, i piani di gestione e gli interventi devono perseguire nei Siti Unesco i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare e mantenere i paesaggi e il patrimonio culturale dei Siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale (WHL) dell’Unesco, attraverso politiche di gestione che costituiscano un esempio di eccellenza rispetto ai valori riconosciuti in un’ottica di sviluppo sostenibile, salvaguardandone l’identità estetico-percettiva, storico-culturale e paesaggistica;
- b) salvaguardare il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, testimoniale ed identitario e i caratteri paesaggistici dell’intorno territoriale¹ nelle loro componenti idro-geo-morfologiche ecosistemiche, vegetazionali e insediative, nonché le reciproche relazioni funzionali e percettive;
- c) assicurare il riconoscimento, la conoscenza e la permanenza delle identità locali che rafforzano l’autenticità e la valenza identitaria dei Siti.

3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire per i Siti Unesco misure di salvaguardia e di utilizzazione volte a:

- a) individuare, riconoscere, tutelare e valorizzare i beni di eccezionale valore universale rappresentati dall’insieme degli elementi materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio culturale e naturale ricompresi all’interno dei Siti e l’immagine documentale e identitaria, nonché la memoria collettiva del territorio;
- b) individuare “l’intorno territoriale” inteso come spazio connesso morfologicamente, funzionalmente, storicamente e percettivamente al patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale dei Siti, costituito da centri, borghi, nuclei e tessuti storici ed emergenze architettoniche, anche tramite la definizione di una perimetrazione cartografica;

¹ L’intorno territoriale connesso può coincidere con la Zona Tampone definita da: WHC.11/01 - novembre 2011 Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial

-
- c) individuare i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami, skylines) che si aprono verso i beni, con particolare riferimento a quelli che si aprono dai tracciati panoramici (tratti stradali e ferroviari) e dai punti di belvedere accessibili al pubblico;
- d) tutelare e valorizzare i caratteri costitutivi del patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale e promuovere azioni volte alla sua manutenzione, recupero e valorizzazione:
1. salvaguardando i peculiari caratteri morfologici, architettonici, cromatici appartenenti alla consuetudine edilizia dei luoghi e i rapporti consolidati tra edificato e spazi aperti/parchi/giardini di impianto storico;
 2. assicurando il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta relazione con lo stesso, situate a margine dell'edificato storico o intercluse nel tessuto edilizio storico, conservandone i caratteri tradizionali e la consistenza;
 3. garantendo la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati;
 4. escludendo interventi che possano compromettere la qualità morfologica ed estetico-percettiva dell'aggregato storico;
- e) garantire una continuità d'uso dei nuclei, centri, tessuti urbani e giardini storici delle emergenze architettoniche, al fine di mantenerli "vitali" nei contesti di appartenenza, assicurando la compatibilità tra destinazione d'uso e conservazione dei valori culturali e paesaggistici;
- f) salvaguardare le relazioni funzionali e percettive tra patrimonio insediativo di valore storico-culturale e l'"intorno territoriale":
1. mantenendo la leggibilità della struttura insediativa (con particolare riferimento a quella di crinale);
 2. valorizzando i collegamenti storicamente consolidati con particolare riferimento al mantenimento della rete dei percorsi e sentieri;
 3. evitando nuove espansioni e l'installazione di impianti che alterino l'integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici, nonché le visuali panoramiche che traggono gli insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità.
- g) tutelare e valorizzare il paesaggio rurale di valore testimoniale, culturale e identitario nelle sue componenti ambientali e antropiche anche nel riconoscimento delle attività economiche ad esso connesse:
1. conservando la struttura consolidata del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico,
 2. mantenendo in efficienza l'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, laghetti e pozzi);
 3. salvaguardando la viabilità podereale e interpodereale e le sistemazioni idraulico-agrarie;
 4. favorendo il mantenimento degli assetti agrari tradizionali (con particolare riferimento agli oliveti o altri coltivi d'impronta tradizionale), della diversificazione colturale, della leggibilità dei rapporti tra usi storicamente consolidati e trame agrarie e recuperando i significati simbolici degli elementi rappresentativi del paesaggio agrario storico;
 5. conservando le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e il paesaggio agrario;
 6. contenendo i processi di deruralizzazione dell'edilizia storica anche attraverso politiche di incentivazione;
 7. arginando i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico colturale;
 8. limitando gli effetti negativi dei processi di intensificazione delle attività agricole e la frammentazione degli agroecosistemi;
- h) individuare le zone di compromissione paesaggistica e gli elementi di disturbo delle visuali e promuovere gli interventi di riqualificazione, anche incentivando la delocalizzazione di manufatti, strutture e impianti non compatibili con la conservazione dei Siti;
- i) promuovere progetti e azioni di valorizzazione finalizzati alla rivitalizzazione dei Siti e alla riproduzione/sviluppo del patrimonio storico-culturale anche in considerazione delle dinamiche in atto a scala d'ambito di paesaggio;

- j) promuovere forme di fruizione turistica sostenibile salvaguardando i valori storici, paesaggistici, culturali e le tradizioni locali, favorendo lo sviluppo di un sistema turistico che riconnetta il Sito al territorio circostante, anche attraverso la creazione, il recupero e/o la riqualificazione delle risorse connettive multimodali, caratterizzate da modalità di spostamento sostenibili (quali ferrovie dismesse);
- k) promuovere la realizzazione di opere per l'accessibilità degli spazi urbani e delle strutture ai sensi del DPR 503/96, del DM 236/89, della LR 47/91, della L 104/92, della LR 47/91, della LR 1/2005, del regolamento della RT 3 gennaio 2005, 11 R., tutti i luoghi della cultura, i beni culturali e paesaggistici, le viabilità ad essi afferenti con interventi strettamente rispondenti alle "linee guida per il superamento delle barriere architettoniche negli immobili vincolati" emanate dal MIBAC nel 2008;
- l) escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate possono compromettere la conservazione e la percezione dei Siti;
- m) promuovere il recupero paesaggistico delle cave dismesse anche attraverso progetti integrati di riutilizzo delle stesse ad altre funzioni, con valore paesaggistico e culturale;
- n) pianificare la localizzazione degli impianti di produzione di energie alternative evitando interferenze visive con i Siti;
- o) assicurare la continuità dell'identità culturale connessa alla permanenza delle funzioni civili e processi culturali e incentivare il mantenimento di un equilibrio tra le diverse destinazioni d'uso consolidate nel sistema insediativo;
- p) privilegiare e favorire il mantenimento di funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico negli spazi urbani anche al fine di evitare l'allontanamento delle comunità locali dai luoghi di fruizione collettiva;
- q) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico dei Siti attraverso:
1. la formazione della popolazione ai diversi livelli d'istruzione e delle diverse maestranze volta all'insegnamento e all'aggiornamento delle tecniche d'intervento sul patrimonio medesimo, anche attraverso "cantieri scuola" e laboratori didattici da istituirsi in loco;
 2. attività divulgative rivolte alla comunità locali e con iniziative partecipate volte alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale;
 3. la catalogazione e l'accessibilità informatiche dei beni inseriti nei Siti.

CAPO VIII

Disciplina del sistema idrografico

Articolo 18 - Sistema idrografico della Toscana

1. Il Piano paesaggistico riconosce il sistema idrografico composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua, nei suoi elementi biotici, abiotici e paesaggistici, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatte salve le disposizioni di cui alla pianificazione di bacino, alle norme in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua, oltre a quanto disciplinato al Capo VII, perseguono i seguenti obiettivi:
- a) conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale, come definito al comma 3, lettera a) e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico;
 - b) salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell'alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità;
 - c) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei contesti fluviali;

d) conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale).

3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione territoriale, negli atti di governo del territorio, nei piani di settore, fatto salvo il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge per la messa in sicurezza idraulica, provvedono a:

a) riconoscere per i fiumi e i torrenti individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico, i contesti fluviali quali fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo nonché dell'esistenza di limiti fisici e geomorfologici evidenti;

b) definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

1. tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti in relazione al contesto fluviale con particolare riguardo ai paleo alvei e alle aree di divagazione storica dei corpi idrici principali nonché agli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;
2. evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e ulteriori processi di urbanizzazione nei contesti fluviali garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo, anche sulla base delle elaborazioni del Piano paesaggistico, la qualità delle acque e degli ecosistemi;
3. promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali anche attraverso la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di manufatti e opere di valore storico-culturale come testimonianza di relazioni storicamente consolidate tra fiume e comunità insediata;
4. valorizzare gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, finalizzati a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei contesti fluviali;
5. migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione della vegetazione ripariale, con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttrici di connessione fluviali da riqualificare" come individuati dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;
6. tutelare gli habitat ripariali e fluviali di interesse regionale e/o comunitario e le relative fitocenosi e mitigare gli impatti legati alla diffusione di specie aliene invasive;
7. nei sistemi morfogenetici di pianura e di fondovalle favorire il mantenimento, la manutenzione e il ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria e salvaguardare l'unicità dei paesaggi delle foci fluviali;
8. tutelare la tipicità e l'integrità dei contesti fluviali caratterizzati dalla presenza di paesaggi torrentizi carsici, di ripiani tufacei, forre, salti d'acqua, sorgenti, risorgive o fontanili;
9. perseguire la compatibilità ambientale e paesaggistica nella progettazione delle opere e delle infrastrutture ammesse in alveo e nelle aree di pertinenza fluviale privilegiando l'uso di materiali e tecnologie appropriate al contesto, oltre che nelle attività di taglio della vegetazione ripariale, anche in attuazione dei contenuti della Del.C.R. 155/1997;
10. riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati, con particolare riferimento agli alvei degradati dalla presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti attività di cave, miniere e relative discariche.

4. Restano ferme le disposizioni emanate con la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 e successive modifiche recante "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua".

CAPO IX

Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive

Articolo 19 - Norme generali

1. Ai fini della verifica di compatibilità con i valori (statutari/patrimoniali) espressi dal territorio riconosciuti dalle elaborazioni del Piano, le nuove attività estrattive e le varianti di carattere sostanziale ai fini paesaggistici delle attività estrattive esistenti sono sottoposte a valutazione paesaggistica.

2. Le varianti di carattere sostanziale ai fini paesaggistici sono quelle inerenti l'apertura di nuovi distinti fronti di cava o nuovi ingressi per l'escavazione in sottoterraneo esterni al perimetro di cava autorizzati alla data di pubblicazione sul Burt del Piano adottato.

3. La valutazione paesaggistica delle attività estrattive di cui al comma 1 viene svolta nell'ambito del procedimento autorizzativo del Comune o dell'Ente territoriale competente al rilascio della suddetta autorizzazione alla coltivazione di cava anche in riferimento alle specifiche Linee guida (Allegato 4).

4. Il reperimento di materiali lapidei storici è consentito, limitatamente alle quantità risultanti da specifici progetti di recupero e di restauro di manufatti di interesse storico - testimoniale, o per i nuovi progetti di alto valore culturale, previa valutazione paesaggistica secondo le Linee guida (Allegato 4).

5. L'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse non devono interferire in modo significativo con:

- a) SIC, SIR, ZPS fatte salve specifiche disposizioni di cui alle norme nazionali;
- b) emergenze geomorfologiche, geositi puntuali e lineari e sorgenti;
- c) siti storici di escavazione e beni di rilevante testimonianza storica e culturale;
- d) linee di crinale e vette;
- e) zone umide Ramsar.

L'ampliamento di cave attive non deve alterare in modo particolarmente invasivo gli elementi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e).

6. I diritti acquisiti relativi alle attività estrattive in essere, svolte in conformità ai piani di coltivazione ed entro i termini indicati nei provvedimenti di autorizzazione, sono fatti salvi.

7. Sono comunque fatte salve le varianti imposte da provvedimenti delle Autorità competenti in applicazione del DPR 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della Regione Toscana e del Servizio Sanitario della Toscana.

Articolo 20. Norme per i Bacini estrattivi delle Alpi Apuane

1. Ferme restando le norme di cui all'articolo 19:

- a) all'interno dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane, di cui all'Allegato 5 al presente Piano, le nuove attività estrattive e la riattivazione di cave dismesse, sono subordinate alla definizione di un Piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, a scala di Bacino. Il Piano attuativo definisce le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave degli strumenti della pianificazione territoriale ed in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica definiti per ciascun Bacino estrattivo delle Alpi Apuane all'interno delle relative Schede di cui all'Allegato 5. Il Piano attuativo individua inoltre le cave e le discariche di cava (ravaneti) destinate a soli interventi di riqualificazione paesaggistica;
- b) per quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico si intendono quelle che, nel rispetto del dimensionamento massimo definito dalla normativa di settore, salvaguardando le Alpi Apuane in quanto paesaggio naturale e antropico unico e non riproducibile, consentono il sostegno economico alla popolazione locale attraverso lavorazioni di qualità in filiera corta del materiale lapideo ornamentale estratto. A tal fine il Comune determina la percentuale con riferimento all'obiettivo di raggiungere al 2020 almeno il 50% delle lavorazioni in filiera corta;

- c) in assenza del Piano attuativo a scala di Bacino estrattivo delle Alpi apuane non è ammessa l'apertura di nuove attività estrattive;
- d) l'attività estrattiva è finalizzata all'estrazione di materiali lapidei ornamentali, può riguardare materiali per uso industriale solo se derivanti dalla produzione di materiali ornamentali e non può essere autorizzata per la produzione di inerti; tale produzione di inerti è da limitare quanto più possibile, al fine di valorizzare le risorse e minimizzare gli impatti paesaggistici;
- e) i siti di escavazione storici e i beni di rilevante testimonianza storica o culturale, connessi con l'attività estrattiva (cave storiche, vie di lizza, viabilità storiche, pareti con "tagliate" effettuate manualmente, edifici e manufatti che rappresentano testimonianze di archeologia industriale legate alle attività estrattive), sono riconosciuti dagli strumenti di governo del territorio e sono destinati alla sola tutela e valorizzazione paesaggistica;
- f) l'apertura di nuove cave, la riattivazione di cave dismesse e l'ampliamento di cave esistenti sono consentiti a condizione che non richiedano la realizzazione di nuove discariche di cava (ravaneli) né la ricarica di quelle esistenti. E' comunque consentito il deposito provvisorio.

2. I Comuni trasmettono alla Regione i Piani attuativi a scala di "Bacino estrattivo delle Alpi Apuane" di cui all'Allegato 5 che interessano beni paesaggistici di cui all'art. 134 e 157 del Codice entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del Piano attuativo stesso. La Regione, entro sessanta giorni dall'avvenuta trasmissione del Piano, provvede ad indire apposite Conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri Enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare in via preliminare il rispetto della specifica disciplina dei beni paesaggistici, anche al fine di semplificare il successivo iter autorizzativo la cui istruttoria, nel caso di esito positivo, consisterà nella mera verifica di conformità dei singoli interventi al Piano attuativo. Le procedure delle Conferenze dei servizi hanno un termine di sessanta giorni.

CAPO X

Disposizioni generali

Articolo 21 - Efficacia del Piano rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio vigenti

1. Alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, la disciplina relativa allo Statuto del territorio integra:

- a) lo statuto del territorio dei Piani Territoriali di Coordinamento delle province senza necessità di variante e prevale su eventuali disposizioni difformi;
- b) lo statuto del territorio dei Piani Strutturali dei comuni senza necessità di variante e prevale su eventuali disposizioni difformi.

2. Alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, le prescrizioni contenute nella disciplina dei beni paesaggistici prevalgono su eventuali disposizioni difformi contenute in:

- a) Piani Regolatori Generali;
- b) Regolamenti Urbanistici;
- c) Piani complessi di intervento non ancora convenzionati e per i quali non sono stati ancora assunti gli impegni giuridicamente vincolanti per i soggetti privati;
- d) Piani attuativi non ancora convenzionati;
- e) Atti di pianificazione degli enti gestori delle Aree naturali protette;
- f) Piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale.

Articolo 22 - Efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle aree sottoposti a tutela paesaggistica

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all'articolo 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni della disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano.
2. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano e fino alla data di pubblicazione sul BURT degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio conformati al presente Piano ai sensi dei successivi articoli 23 e 24, gli interventi di cui al comma 1 devono dare atto della coerenza con le direttive dei beni paesaggistici laddove riferibili alle specifiche caratteristiche di trasformazione.

Articolo 23 - Conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio al Piano

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio delle province, dei comuni e gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree protette, o loro varianti, da adottarsi e approvarsi secondo le modalità della legge regionale di governo del territorio, si conformano alla disciplina statutaria del PIT.
2. Alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, i piani e i programmi di settore e gli atti della programmazione comunque denominati che producono effetti territoriali sono formati nel rispetto della disciplina statutaria del Piano.

Articolo 24 - Verifica degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio

1. I comuni trasmettono, al Ministero e alla Regione, l'atto di avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale e del Regolamento urbanistico o di adeguamento di quelli vigenti.
2. I comuni, trasmettono al Ministero e alla Regione l'adozione degli strumenti e degli atti di cui al comma 1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni i comuni trasmettono ai medesimi soggetti il testo e gli elaborati del Piano Strutturale e del Regolamento urbanistico con la proposta di modifiche da apportare in accoglimento delle eventuali osservazioni.
3. La Regione convoca ad apposita conferenza di servizi il Ministero entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2 ultimo capoverso. Il comune partecipa alla conferenza senza diritto di voto. La conferenza verifica che gli atti trasmessi risultino coerenti con le direttive e conformi alle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici.
4. I lavori della Conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di convocazione.
5. Qualora all'esito della conferenza dei servizi il Piano Strutturale o il Regolamento Urbanistico non siano ritenuti adeguati o conformi al Piano la conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi.
6. La positiva verifica di cui al comma 3 è trasmessa dalla Regione al comune. Il comune con la delibera di approvazione del piano attesta specificamente che lo stesso è conforme a quello oggetto della suddetta verifica.
7. La Regione trasmette il piano approvato al Ministero che entro il termine di dieci giorni dal ricevimento procede a verificare che lo stesso sia conforme a quello oggetto della verifica di cui al comma 3 e rilascia apposita certificazione.
8. In caso di non conformità la Regione, su richiesta del comune, riconvoca la conferenza di cui al comma 3.

9. La positiva verifica di coerenza e conformità del piano determina, da parte del Ministero, l'attestazione per l'applicazione della semplificazione procedurale di cui all'articolo 146, comma 5 del Codice, e consente le eventuali semplificazioni di cui all'art. 143, comma 4, lettere a) e b).

10. La procedura di cui ai commi da 1 a 8 si applica anche alle varianti degli strumenti e degli atti di cui al comma 1 che intervengano sui beni paesaggistici successivamente alla verifica dell'avvenuta conformazione o dell'avvenuto adeguamento.

Articolo 25 - Verifica dei piani attuativi

1. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del presente Piano e fino alla verifica dell'avvenuta conformazione o dell'avvenuto adeguamento, del Regolamento Urbanistico i Comuni trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non ancora approvati e le relative varianti che interessano beni paesaggistici. La Regione provvede, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, a svolgere apposite conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo. A seguito di esito positivo di tale verifica, il procedimento istruttorio per l'autorizzazione paesaggistica ha ad oggetto la sola valutazione della conformità dei singoli interventi al piano attuativo.

Articolo 26 – Individuazione delle aree cui all'articolo 143, comma 4, lettere a) e b) del Codice

1. Le aree di cui all'articolo 143, comma 4, lettera a) del Codice sono individuate congiuntamente dal Ministero e dalla Regione sulla base di proposte presentate dalle amministrazioni interessate in sede di conformazione o adeguamento di cui agli articoli 23 e 24. Le proposte sono avanzate sulla base di criteri da definirsi tramite apposita intesa da sottoscrivere tra il Ministero e la Regione. L'intesa dovrà altresì individuare il periodo di monitoraggio e le modalità per l'effettuazione dei controlli a campione di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 143 del Codice;

2. Le aree e gli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione di cui all'art.143, comma 4, lettera b) del Codice, sono individuati congiuntamente dal Ministero e dalla Regione sulla base di proposte presentate dalle amministrazioni interessate in sede di conformazione o adeguamento di cui agli articoli 23 e 24. Le proposte sono effettuate sulla base dei criteri di rilevamento e riconoscimento e della scheda costituenti l'Elaborato 6B, che costituisce parte integrante del presente piano. Per il periodo di monitoraggio vale quanto stabilito al comma 1.

Titolo 3 – La strategia dello sviluppo regionale

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 27 – La strategia dello sviluppo territoriale

1. Il presente piano persegue un assetto del territorio toscano fondato sullo sviluppo sostenibile delle trasformazioni territoriali e socio-economiche.
2. *La Regione cura la realizzazione della strategia per lo sviluppo sostenibile del territorio toscano in modo che piani, programmi e linee di azione che investono il territorio o utilizzano comunque le sue risorse siano congruenti al perseguimento di tale obiettivo.*
3. *La Regione, nell'adempiere il compito di cui al comma precedente, cura altresì che il raccordo organico tra pianificazione territoriale e programmazione generale e settoriale dello sviluppo regionale e che il coordinamento tra gli strumenti e gli atti del governo del territorio delle amministrazioni locali e il proprio Piano di indirizzo territoriale abbia luogo nella piena consonanza attuativa all'agenda strategica di questo Piano.*

4. *La strategia per l'assetto territoriale regionale si sostanzia in:*

- a) disciplina relativa alla pianificazione territoriale in materia di offerta di residenza urbana, di formazione e ricerca, di infrastrutture di trasporto e mobilità, e di commercio;*
- b) progetti di territorio e di paesaggio relativi a specifici ambiti e temi territoriali;*
- c) disciplina per la pianificazione delle infrastrutture dei porti e degli approdi turistici (Master plan dei porti toscani);*
- d) disciplina per la pianificazione delle infrastrutture degli aeroporti del sistema toscano (Master plan del sistema aeroportuale toscano).*

Articolo 28 - L'accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità dell'offerta di residenza urbana

1. *Per integrare e qualificare i sistemi insediativi urbani e infrastrutturali questo Piano sostiene il potenziamento delle sue capacità di accoglienza mediante lo sviluppo dell'offerta di residenza urbana e della mobilità intra e interregionale.*

2. *Al fine di sostenere l'accoglienza dei sistemi insediativi urbani, la Regione promuove e privilegia gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e, ove necessario, di nuova edilizia finalizzati a una nuova offerta di alloggi in regime di locazione.*

3. *Detti interventi dovranno in particolare risultare funzionali sia al recupero residenziale del disagio e della marginalità sociale, sia a favorire la possibilità per i giovani, per i residenti italiani e stranieri e per chiunque voglia costruire o cogliere nuove opportunità di studio, di lavoro, d'impresa, di realizzare le proprie aspirazioni dovunque nel territorio toscano senza il pregiudizio delle proprie capacità di acquisizione di un alloggio in proprietà.*

4. *Ai fini di cui ai commi precedenti, la Regione provvede alla formulazione e alla realizzazione di appositi programmi d'intervento in cooperazione con le amministrazioni locali e promuove e sostiene ogni iniziativa sia regionale che locale di collaborazione con gli operatori finanziari e del settore edile e immobiliare nella pluralità delle modalità giuridiche e finanziarie all'uopo attivabili.*

5. *La Regione:*

- a) concorre al finanziamento e alla realizzazione di progetti di rilievo regionale e di programmi Integrati di intervento di rilievo locale destinati ad incrementare e a diversificare l'offerta di abitazioni in locazione a canoni regolati in ragione dei diversi segmenti della domanda sociale territorialmente accertabile e prospettabile e in funzione di una più equa e razionale utilizzazione dell'edilizia sociale;*
- b) adotta misure premianti per programmi integrati finalizzati al recupero edilizio e alla riqualificazione e rivitalizzazione di porzioni consistenti del tessuto urbano entro i quali l'offerta pubblica e privata di abitazioni sia in grado, per dimensioni e caratteri, di favorire l'integrazione sociale;*
- c) realizza e coordina un sistema informativo unitario a sostegno della collaborazione tra attori pubblici e privati del settore e del loro fabbisogno informativo e analitico rispetto alle principali variabili dell'edilizia residenziale e del relativo mercato;*
- d) incentiva gli interventi diretti a migliorare la qualità progettuale e tecnologica dei manufatti della produzione edilizia;*
- e) privilegia gli interventi la cui efficacia sia valutabile in una prospettiva sovracomunale.*

6. *Il concorso finanziario della Regione è subordinato all'accertamento delle condizioni progettuali di cui al Capo III del Titolo VIII della l.r. 1/2005, con particolare riferimento alla qualità architettonica, dimensionale e residenziale delle abitazioni.*

Articolo 29 - L'accoglienza organizzata e di qualità per l'alta formazione e la ricerca

1. Ai fini della migliore qualità e attrattività del sistema economico toscano e dunque della sua competitività e della capacità della società toscana di stimolare per i suoi giovani nuove opportunità di crescita e di interazione culturale e formativa, la Regione promuove l'offerta della migliore e più congrua accoglienza a studiosi e studenti stranieri oltre che a toscani e italiani fuori sede, che vogliano compiere un'esperienza educativa, didattica o di ricerca nel sistema universitario e formativo toscano e nella pluralità della offerta regionale di specializzazione scientifica e professionale.

2. A tale scopo la Regione coopera con gli Atenei toscani, con le Aziende per il diritto allo studio, con le Amministrazioni locali e con gli operatori finanziari e del settore edilizio e immobiliare per realizzare, secondo gli standard internazionali più elevati, una congrua nuova offerta di alloggi e di residenze comunitarie attrezzate e di servizi correlati da destinare alle suddette forme di utenza.

Articolo 30 - La mobilità intra e interregionale

1. Al fine di rendere effettiva ed efficiente sul piano ambientale ed economico la mobilità delle persone e delle merci nel territorio toscano e nelle sue connessioni interregionali e internazionali, la Regione persegue la realizzazione degli obiettivi del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011 n. 56, e delle linee strategiche contemplate nel «Quadro strategico regionale» e concernenti, in particolare, il sistema ferroviario toscano, il sistema portuale toscano, la sua rete logistica a partire dalla sua configurazione costiera, insulare e marina, secondo le previsioni del master plan dei porti, la modernizzazione e lo sviluppo del sistema stradale e autostradale regionale, l'integrazione del sistema aeroportuale regionale, sempre secondo le previsioni del relativo master plan.

2. Il potenziamento del sistema ferroviario toscano e la sua rilevanza primaria nella mobilità intraregionale e nell'intermodalità del trasporto pubblico locale, come sancito dal Programma regionale di sviluppo vigente, costituiscono il criterio prioritario per le scelte regionali e locali di infrastrutturazione del territorio toscano al fine di costruire una rete interconnessa a scala regionale di trasporto collettivo a guida vincolata.

3. Nelle attività di programmazione e realizzazione degli interventi conseguenti la Regione promuove le necessarie modalità di cooperazione interistituzionale con le amministrazioni locali e con gli enti funzionali e le aziende pubbliche e private, comunque investite della loro messa in opera, al fine di garantirne la più efficace attuazione, fermi i procedimenti previsti dall'ordinamento vigente in materia.

4. Le relazioni, le reti ed i flussi tra i sistemi insediativi urbani e infrastrutturali costituiscono fattori di interesse unitario regionale. La Regione ne promuove la realizzazione e lo sviluppo privilegiando gli interventi orientati all'innovazione e all'efficienza delle funzioni ed incentivando sistemi e mezzi di mobilità che riducano l'inquinamento atmosferico e acustico.

5. Il Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) e, in particolare, il quadro aggiornato delle previsioni sulle infrastrutture ferroviarie, autostradali e delle strade di interesse statale e regionale riportato nel Quadro conoscitivo del presente Piano, vincolano gli strumenti della pianificazione territoriale.

6. Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono l'individuazione della rete ferroviaria secondo la seguente suddivisione:

a) il sistema dell'Alta Velocità/Alta Capacità, comprendente il tratto toscano della linea ferroviaria Milano-Firenze-Roma-Napoli e il nodo ferroviario di Firenze che è itinerario di interesse prioritario regionale, nazionale ed europeo del trasporto passeggeri unitamente alle connesse potenzialità per il trasporto merci;

b) la rete ferroviaria nazionale e regionale, comprendente tutte le tratte del territorio regionale della Rete ferroviaria italiana che costituisce l'asse portante della mobilità di persone e merci nel territorio regionale e delle relazioni interregionali, ivi incluso il Corridoio tirrenico, di cui all'elaborato intitolato «La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013» che definisce le connessioni tra le strategie dello sviluppo territoriale della Regione e che è parte integrante del presente Piano, e dai relativi collegamenti trasversali;

c) la rete ferroviaria regionale, comprendente le tratte ferroviarie di proprietà regionale.

7. Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono l'individuazione della rete stradale e autostradale di interesse regionale secondo la seguente suddivisione:

a) la rete primaria (di transito e scorrimento) comprendente le autostrade e il completamento del corridoio tirrenico;

b) la rete principale (di distribuzione dalla rete primaria alla secondaria) comprendente la strada di grande comunicazione E78 Grosseto-Fano e la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno;

c) la rete secondaria della viabilità regionale (di penetrazione e di distribuzione e supporto ai sistemi locali);

d) la rete ulteriore della viabilità di interesse regionale costituita dalla strada provinciale di Rosano in sinistra d'Arno da Firenze a Pontassieve, completamento 1^a tangenziale di Prato fino a ricongiungimento alla strada regionale 66, Tangenziale ovest di Firenze, declassata di Prato e strada provinciale 1 per Pistoia -Strada Firenze-Prato (Perfetti-Ricasoli), strada provinciale Montalese da 2^a tangenziale di Prato a Pistoia, strada provinciale Lucchese.

8. Gli strumenti di pianificazione territoriale individuano ambiti specifici di destinazione finalizzati alla possibile realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, in relazione al livello di approfondimento progettuale delle opere, e sulla base dei principi e livelli prestazionali relativi al sistema della mobilità e della logistica del presente Piano. In particolare per i tracciati ferroviari esistenti o per i quali sia avvenuta l'approvazione del progetto definitivo, si individuano ambiti di salvaguardia della infrastruttura e della sua eventuale espansione, comprendenti almeno le due fasce di rispetto di metri lineari 30 dalla rotaia più vicina, da ridurre in presenza di insediamenti esistenti, sentito il parere dell'ente proprietario delle ferrovie e nel rispetto delle normative vigenti.

9. I tracciati ferroviari di interesse nazionale e regionale dismessi possono essere destinati dagli strumenti della pianificazione territoriale prioritariamente alla realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie. Qualora sia verificata, attraverso specifico studio di fattibilità, l'impossibilità ovvero l'inopportunità di un riutilizzo ferroviario, è possibile procedere ad altra destinazione, mediante accordo di pianificazione ex articolo 21 della l.r. 1/2005, purché comunque funzionale alla mobilità pubblica.

10. Le aree ferroviarie esistenti o previste dagli strumenti della pianificazione territoriale che risultino in tutto o in parte non più funzionali all'esercizio ferroviario, sono suscettibili di altra destinazione purché prioritariamente funzionale alla mobilità pubblica e comunque mediante accordo di pianificazione ex articolo 21 della l.r.1/2005.

11. Gli strumenti della pianificazione territoriale recanti previsioni insediative annoverano nella loro formulazione la valutazione degli ammontari del traffico veicolare da esse indotto sulla rete stradale esistente e prevedono, ove necessario, la preventiva o contestuale realizzazione di nuove e congruenti infrastrutture ai fini della sua sostenibilità.

12. Nuovi insediamenti che inducano una mobilità veicolare ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi tronchi stradali nazionali o regionali e su quelli entrati in funzione nel periodo compreso nei cinque anni precedenti la vigenza del presente Piano, non sono ammissibili dagli strumenti della pianificazione territoriale, a meno che non specificamente previsti nella progettazione delle opere stradali approvate.

13. Il sistema dei porti, degli aeroporti, degli interporti, delle aree ferroviarie e degli scali merci interrelato con la rete ferroviaria, stradale e autostradale costituisce risorsa di interesse unitario regionale.

14. Gli strumenti di pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione l'indicazione degli interventi funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità e alla sua coerenza con i seguenti obiettivi e criteri direttivi:

a) realizzare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria e le integrazioni eventualmente conseguenti;

b) realizzare una adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio tra le diverse modalità di trasporto;

- c) articolare i livelli di servizio della rete del trasporto pubblico (treno -tramvie – bus- collegamenti via mare) in relazione alle diverse esigenze della domanda e alle sue prospettazioni;*
- d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e realizzare eventuali interventi di potenziamento ad essi relativi;*
- e) effettuare il monitoraggio del sistema della mobilità per il controllo degli effetti e l'attuazione delle scelte progettuali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma.*

15. Gli strumenti di pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione la verifica della loro coerenza con gli obiettivi strategici regionali in tema di logistica di cui al Piano regionale per la mobilità e la logistica, anche con riferimento alle seguenti esigenze:

- a) potenziare il trasporto delle merci e lo sviluppo della logistica per l'ottimizzazione dei flussi di traffico;*
- b) riqualificare i nodi intermodali delle merci e realizzare eventuali interventi di potenziamento;*
- c) razionalizzare, con particolare riferimento alle grandi aree urbane, i sistemi logistici per la distribuzione intraurbana e interurbana delle merci.*

16. Gli strumenti della pianificazione territoriale devono soddisfare nella loro formulazione i seguenti criteri di tutela e valorizzazione degli interventi in materia di mobilità:

- a) assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di spazi di parcheggio all'esterno della sede stradale, con funzione di interscambio con i servizi di trasporto collettivo, evitando la localizzazione di attrezzature e insediamenti residenziali, commerciali o produttivi direttamente accessibili dalla sede stradale e, tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare, perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferici;*
- b) prevedere, nei centri ad alta densità abitativa, più ordini di parcheggio lungo le principali direttrici di penetrazione, differenziati con l'impiego di sistemi tariffari e di mezzi di trasporto collettivo che incentivino l'utilizzo dei parcheggi più esterni, selezionando il traffico all'ingresso delle aree urbane;*
- c) individuare, in corrispondenza di ogni stazione e/o sito di fermata del servizio ferroviario, delle principali autostazioni e degli snodi di interscambio con le linee del trasporto pubblico locale, le aree per la sosta dei veicoli privati secondo adeguati dimensionamenti;*
- d) ottimizzare le relazioni tra le fermate ferro-tranviarie, i parcheggi di interscambio, le linee di trasporto su gomma ed i luoghi di origine e destinazione della mobilità privata, attraverso la ricollocazione delle funzioni e il coordinamento intermodale, assumendo come riferimento le diverse tipologie di utenza: residenti, pendolari, utilizzatori occasionali e turisti;*
- e) garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca il ricorso ai mezzi pubblici, e sostenga e migliori l'accessibilità pedonale ai principali centri storici;*
- f) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano e periurbano e interconnessione con le principali funzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio del trasporto pubblico locale;*
- g) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l'accessibilità pedonale ai principali nodi di interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto pubblico locale;*
- h) promuovere la conservazione all'uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali presenti nel tessuto dei sistemi insediativi urbani.*

Articolo 31 - La presenza industriale in Toscana

1. La presenza territoriale dell'economia manifatturiera toscana si compone del suo apparato produttivo unitamente alle attività artigianali e terziarie che ad esso direttamente e indirettamente si correlano.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica definiscono strategie e regole volte alla

riorganizzazione localizzativa e funzionale degli insediamenti produttivi diffusi nel territorio rurale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica delle piattaforme produttive e degli impianti collocati in aree paesaggisticamente sensibili, ove possibile come “aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate” .

3. *Gli interventi di trasformazione e ridestinazione funzionale di immobili utilizzati per attività produttive di tipo manifatturiero privilegiano funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza territoriale di tali attività produttive ovvero, in alternativa, di attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla innovazione tecnologica e imprenditoriale. Tali interventi, tuttavia, sono subordinati alla dislocazione di processi produttivi in altra parte del territorio toscano o ad interventi compensativi in relazione funzionale con i medesimi.*

4. *Laddove risulti accertabile nella progettazione degli interventi di cui al comma 3 una funzionalità strategica che rafforzi o riqualifichi determinati elementi del sistema produttivo toscano mediante riconversioni o ridislocazioni territoriali di processi produttivi, è comunque perseguita l'attivazione di opportune iniziative concertative con gli attori imprenditoriali interessati e, secondo quanto previsto dalla legge regionale sul governo del territorio, con altre amministrazioni territorialmente interessate, ove si prevedano opportune soluzioni perequative al fine di sostenere il permanere e lo sviluppo delle relative attività nel territorio toscano.*

5. *La Regione e le amministrazioni locali, secondo le rispettive competenze, promuovono la realizzazione di infrastrutture e servizi idrici ad uso specifico degli insediamenti produttivi.*

6. *L'eventuale esigenza di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi idrici già esistenti per gli insediamenti produttivi viene soddisfatta:*

a) mediante il coordinamento tra gli strumenti della pianificazione territoriale, le politiche settoriali e la pianificazione d'ambito del servizio idrico integrato;

b) compatibilmente con l'uso sostenibile della risorsa idrica nella sua rinnovabilità e a tutela della permanenza della sua preesistente disponibilità quantitativa e qualitativa nei singoli ambiti territoriali interessati.

7. *Nella formulazione degli strumenti di pianificazione territoriale sono osservate le seguenti prescrizioni:*

a) la realizzazione degli insediamenti di attività produttive manifatturiere e di attività ad esse correlate deve consentire la piena riutilizzabilità delle aree e la riconversione industriale, perseguire il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, l'utilizzazione di energie rinnovabili, con particolare riferimento a quelle originate localmente, la riduzione della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali;

b) sono privilegiate le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica dei processi produttivi;

c) sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole collegamento con centri di ricerca per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e la possibilità di scambio di conoscenze e tecnologie fra le aziende;

d) in relazione agli insediamenti produttivi è previsto il riordino della viabilità e della sosta con l'inserimento di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, la razionalizzazione degli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme, allo scopo di fluidificare la maglia viaria principale di servizio agli insediamenti stessi;

e) devono essere adottate soluzioni progettuali di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento di insediamenti relativi ad attività produttive e ad attività correlate nei contesti paesaggistici circostanti con specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, all'incremento dell'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un'efficiente raccolta differenziata.

8. *I programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie eventualmente correlate alle*

attività di cui al presente articolo *secondo un ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree dismesse, il completamento di quelle esistenti rispetto a nuove previsioni* e in ogni caso il coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti interessati. A tale scopo, detto *ordine di priorità privilegia* altresì le modalità sovracomunali di pianificazione territoriale rispetto a quelle di scala soltanto comunale. *E' altresì privilegiata la progettazione di aree industriali ecologicamente attrezzate e coerentemente inserite nei rispettivi contesti paesaggistici.*

Articolo 32 - La pianificazione territoriale in materia di commercio

1. *Rispetto alle attività commerciali e alla loro collocazione territoriale, come definite all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 10 febbraio 2005, n. 28, così come modificata dalla legge regionale 28 settembre 2012 n.52, gli enti territoriali, i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline coerenti con i seguenti criteri:*

- a) l'equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale per migliorare la qualità dei servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo;*
- b) la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate attraverso la valorizzazione ed il consolidamento delle attività commerciali che vi operano;*
- c) la presenza degli esercizi e dei mercati di interesse storico-culturale, di tradizione e tipicità e la presenza organizzata dei centri commerciali naturali nelle aree urbane. A tal fine sono da prevenire ed evitare la sostituzione e la delocalizzazione delle attività commerciali e artigiane di vicinato, anche definendo specificazioni funzionali nella destinazione d'uso degli immobili mediante la disciplina di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2005;*
- d) il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale e dei servizi di interesse delle comunità locali nelle aree montane, rurali e insulari anche favorendo la costituzione degli empori polifunzionali e le iniziative per la valorizzazione commerciale delle produzioni locali;*
- e) lo sviluppo delle iniziative di vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di qualità, anche agricole.*

2. *Gli strumenti della pianificazione territoriale prevedono criteri per la individuazione degli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di numerose e contigue attività commerciali di vicinato, tali da poter costituire un centro commerciale naturale. In tali ambiti non possono essere introdotte destinazioni d'uso incompatibili con dette caratteristiche funzionali, e sono previste:*

- a) l'incentivazione della percorribilità pedonale;*
- b) la limitazione della circolazione veicolare;*
- c) una adeguata dotazione di parcheggi opportunamente localizzata e l'accessibilità con mezzi pubblici.*

Articolo 33 - Pianificazione territoriale in materia di grandi strutture di vendita.

1. Le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di province e comuni relative alle grandi strutture di vendita e alle aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, sono soggette a valutazione di sostenibilità a livello di ambito sovracomunale, individuato ai sensi dell'allegato A alla legge regionale 1/2005, sulla base dei seguenti criteri:

- a) in caso di nuova edificazione, l'assenza di alternative di riutilizzazione e di riorganizzazione degli insediamenti esistenti;*
- b) la funzionalità delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero di innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali); l'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;*

- c) *il livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già insediate;*
- d) *l'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela del patrimonio territoriale;*
- e) *l'impatto visuale in rapporto ai valori paesaggistici del contesto urbano o rurale in cui la struttura si colloca;*
- f) *la presenza di aree da preservare ai fini del riequilibrio ecologico e paesaggistico, con particolare riguardo alla conservazione dei varchi non edificati che permettono la continuità dei sistemi ecologici;*
- g) *la tutela del valore paesaggistico dei siti UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice;*
- h) *la permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;*
- i) *la permanenza dei caratteri specifici e delle attività proprie dei centri storici compresi nell'ambito, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicità.*

2. Nella pianificazione territoriale per la localizzazione delle grandi strutture di vendita sono da privilegiare iniziative congiunte fra enti locali volte ad individuare aree che, in funzione dei criteri di cui al comma 1, risultano idonee a soddisfare esigenze comuni, utilizzando la perequazione territoriale, ai fini di un minore consumo di suolo.

Articolo 34 – Le infrastrutture di interesse unitario regionale. Definizione tematica

1. *Sono considerati risorse di interesse unitario regionale i beni, le funzioni e le infrastrutture attinenti alla realizzazione e alla operatività di viabilità regionale, di porti, aeroporti e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, di impianti di produzione o distribuzione di energia, di reti telematiche, le opere necessarie alla mitigazione del rischio e alla tutela delle acque, nonché i beni, le funzioni e le infrastrutture attinenti la gestione della risorsa idrica nel suo complesso.*

Articolo 35 – Le infrastrutture di interesse unitario regionale

1. *Per le attività di pianificazione, di localizzazione, progettazione e messa in opera delle infrastrutture di interesse unitario la Regione promuova ogni necessaria iniziativa di cooperazione e di coordinamento interistituzionale con le amministrazioni interessate.*
2. *Ai fini di cui al comma precedente la Regione promuove appositi e specifici accordi di pianificazione, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della l.r. 1/2005.*
3. *La Regione promuove la massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia. Ai fini del conseguimento della piena efficienza produttiva degli impianti necessari alla produzione di fonti energetiche rinnovabili e della tutela delle risorse naturali e dei valori paesaggistici del territorio toscano, la localizzazione e la realizzazione degli impianti stessi avrà luogo ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2005, sulla base delle determinazioni del Piano di Indirizzo Energetico Regionale previa specifica valutazione integrata a norma del piano paesaggistico regionale di cui al presente PIT e dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale.*
4. *A tale fine la programmazione regionale in materia energetica formula il quadro ricognitivo delle aree disponibili all'accoglimento dei relativi impianti coerentemente al disposto del comma precedente oltre che nel rispetto della disciplina del paesaggio.*
5. *Gli strumenti della pianificazione territoriale promuovono le sinergie e l'integrazione dei porti al fine di sviluppare la competitività del sistema portuale toscano.*
6. *Il master plan dei porti toscani costituisce specifico atto di programmazione del sistema portuale del presente piano con i seguenti obiettivi operativi:*

- a) *definire il ruolo dei porti toscani secondo una gerarchia che individua i diversi elementi della rete e i relativi livelli di interesse;*
 - b) *fornire uno scenario di riferimento per il sistema dei porti;*
 - c) *fornire una analisi di contesto del sistema portuale, con particolare riferimento alla competitività dei porti commerciali, alla portualità turistica, all'accessibilità;*
 - d) *definire lo stato attuale dei porti toscani commerciali e turistici e gli indirizzi per le linee di sviluppo;*
 - e) *definire elementi statutari e indirizzi strategici.*
7. *Gli strumenti di pianificazione territoriale promuovono azioni di sinergia e coordinamento degli aeroporti toscani al fine di sviluppare la competitività del sistema aeroportuale toscano.*
8. *Il master plan del Sistema Aeroportuale Toscano costituisce specifico atto di programmazione del sistema aeroportuale del presente Piano con i seguenti obiettivi operativi:*
- a) *definire lo scenario di riferimento;*
 - b) *definire lo stato attuale e le linee di sviluppo;*
 - c) *stabilire una classificazione regionale degli aeroporti;*
 - d) *definire elementi statutari e indirizzi strategici.*
9. *La disciplina del master plan dei porti toscani e del sistema aeroportuale toscano, ivi comprese le loro interrelazioni e le connessioni funzionali fra essi e il sistema infrastrutturale e logistico della Toscana, costituisce parte integrante delle presenti norme.*

Articolo 36 – Valutazione e monitoraggio

1. Il monitoraggio degli effetti e dell'efficacia del presente Piano è regolata dagli articoli 11, 13, 33, comma 3 e 48, comma 6, della l.r. 1/2005.

CAPO II Progetti di paesaggio

Articolo 37 – Finalità

1. Finalità dei progetti di paesaggio sono:
- a) *costruire un sistema di corridoi paesaggistici di fruizione lenta da sviluppare lungo le principali strutture ambientali e i principali itinerari storico-culturali;*
 - b) *tutelare e valorizzare la rete infrastrutturale storica come elemento strutturale dei paesaggi regionali;*
 - c) *garantire l'accessibilità diffusa a tutti i paesaggi regionali;*
 - d) *favorire lo sviluppo diffuso e integrato delle diverse modalità di fruizione lenta del paesaggio.*
2. Le finalità di cui al comma 1 sono conseguite mettendo in rete i diversi percorsi che vanno a costituire la nervatura portante dei corridoi paesaggistici di fruizione lenta dei paesaggi regionali.
3. Le politiche regionali di settore concorrono alla definizione dei progetti di paesaggio al fine di favorire dinamiche di sviluppo locale, la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e per contrastare fenomeni di marginalizzazione e abbandono delle aree più interne.
4. Sono altresì finalità da perseguirsi mediante specifici progetti di paesaggio il recupero paesaggistico e ambientale dei fronti di cava non attivi, dismessi o abbandonati, che possono prevedere eventuali attività di escavazione ove necessarie ai fini del recupero e nei limiti della loro funzionalità al recupero medesimo.

Titolo 4 – Salvaguardie

CAPO I Disposizioni

Art. 38 – Misure generali di salvaguardia

1. A far data dall'approvazione della deliberazione 2 luglio 2014, n. 58, di adozione del presente piano e fino alla pubblicazione della sua approvazione:

- a) i PTC, Piani strutturali e Regolamenti urbanistici che risultano già adottati sono approvati nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano;
- b) i PTC e le relative varianti, i Piani Strutturali e le relative varianti, ove approvati prima dell'approvazione del presente Piano, non possono contenere previsioni in contrasto con gli obiettivi generali di cui agli articoli 6-8-10-12, con gli obiettivi specifici di cui al comma 2 degli artt. 7-9-11 e 13, con il comma 3 dell'art. 9, con i commi 3 e 4 dell'art.11, fermo restando il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano entro l'adozione;
- c) i regolamenti urbanistici e loro varianti, nonché le varianti al PRG, ove approvati prima dell'approvazione del presente Piano, non possono contenere previsioni in contrasto con gli obiettivi di qualità delle schede di ambito nonché, per le previsioni che comportano impegno di suolo non edificato, con le specifiche disposizioni correlate ai suddetti obiettivi di qualità, fermo restando il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano entro l'adozione;
- d) gli atti di governo del territorio diversi da quelli di cui alle lettere precedenti sono adottati e approvati nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano;
- e) gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree protette sono adottati e approvati nel rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità delle schede d'ambito del presente Piano;
- f) i piani e i programmi di settore e gli atti della programmazione comunque denominati che producono effetti localizzativi sono adottati e approvati i nel rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano nonché in coerenza con gli obiettivi di qualità contenuti nelle schede d'ambito e nel rispetto delle specifiche disposizioni correlate ai suddetti obiettivi di qualità.

2. A far data dall'approvazione della del.c.r. 58/2014 di adozione del presente piano e fino alla pubblicazione dell'avviso della sua approvazione, per i piani attuativi non ancora approvati e le relative varianti che interessano beni paesaggistici, i comuni trasmettono i relativi atti alla Regione che entro sessanta giorni dal loro ricevimento indice apposite Conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo.

3. A far data dall'approvazione della del.c.r. 58/2014 di adozione del presente Piano e fino alla pubblicazione dell'avviso della sua approvazione gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui agli artt. 136 e 142 del Codice sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici.

4. A far data dall'approvazione della del.c.r. 58/2014 di adozione del presente Piano e fino all'individuazione dei contesti fluviali di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) i comuni, nella fascia di 150 metri da fiumi e torrenti di cui all'Allegato L "Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti tramite CTR", individuata con le modalità di cui all'elaborato di piano 7B "Riconoscimento, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice":

- a) tutelano i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti e gli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;
- b) evitano i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e ulteriori processi di urbanizzazione garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i

rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo e la qualità degli ecosistemi.

5. In attesa dell'approvazione dei Piani attuativi di bacino estrattivo delle Alpi Apuane di iniziativa pubblica o privata di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), non è consentita l'apertura di nuove cave né la riattivazione di cave dismesse.

6. A far data dall'approvazione della del.c.r. 58/2014 di adozione del Piano fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso dell'approvazione del Piano stesso:

- a) le autorizzazioni per le nuove attività estrattive e le varianti di carattere sostanziale delle attività estrattive esistenti sono sottoposte alla valutazione paesaggistica di cui all'Allegato 4 (Linee guida);
- b) i Comuni trasmettono alla Regione i Piani attuativi a scala di "Bacino estrattivo delle Alpi Apuane" di cui all'Allegato 5 che interessano beni paesaggistici di cui agli artt. 134 e 157 del Codice entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del Piano attuativo. La Regione, entro sessanta giorni dall'avvenuta trasmissione del Piano, provvede ad indire apposite Conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri Enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare in via preliminare il rispetto della specifica disciplina dei beni paesaggistici, anche al fine di semplificare il successivo iter autorizzativo la cui istruttoria, nel caso di esito positivo, consisterà nella mera verifica di conformità dei singoli interventi al Piano attuativo;
- c) i Piani attuativi di Bacino estrattivo delle Alpi Apuane sono adottati e approvati nel rispetto degli obiettivi di qualità contenuti nell'Allegato 5;
- d) la formazione dei Piani attuativi di bacino estrattivo delle Alpi Apuane è ammessa anche in assenza di espressa previsione negli strumenti urbanistici vigenti.

7. Sono immediatamente efficaci le prescrizioni contenute nella Disciplina dei beni paesaggistici (artt.134 e 157 del Codice).

8. Le procedure relative alle attività estrattive che alla data di adozione del presente Piano abbiano già conseguito l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice o, ove questa non sia dovuta, la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 10/2010 e della L/R 65/1997, sono fatte salve nei limiti di validità delle stesse ed escluse dalla valutazione di cui al comma 1 dell'art. 19. Tale valutazione è altresì esclusa per i procedimenti autorizzatori o di rinnovo per autorizzazioni paesaggistiche relativi ad attività estrattive che siano avviati, ma non conclusi per fatto non imputabile al richiedente, alla data di adozione del presente Piano e comunque corredati dalla documentazione necessaria per la relativa istruttoria.

9. I lavori della Conferenza devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di convocazione.